

Comitato scientifico



COMUNICATO STAMPA DEL 27/09/2016

Apprendiamo, costernati, che lo schema del decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 151/2015 sulle Semplificazioni volute dal Jobs Act, „tra le altre cose ha previsto che la procedura relativa alla presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali possa avvenire anche per il tramite e con l'assistenza dei consulenti del lavoro e delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro“.

Così l'art. 26 del D. Lgs. 151/2015 che aveva inizialmente individuato i patronati, le organizzazioni sindacali nonché gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione quali strutture atte a garantire la „volontarietà“ delle dimissioni e risoluzioni consensuali, garanzia richiesta dal legislatore per superare l'annoso (e a quanto pare diffuso) fenomeno amorale delle dimissioni in bianco, aumenta la platea dei soggetti „affidabili“ estendendo l'assistenza del lavoratore anche all'Ispettorato nazionale del lavoro, a nostro avviso unico ente realmente preposto a tale adempimento, e ai consulenti del lavoro.

Due osservazioni nascono spontanee:

Primo: ma perchè i consulenti del lavoro? La legge 12/1979 abilita all'esercizio di tale professione anche i Commercialisti e gli Avvocati. Sono questi forse meno „affidabili“? O si tratta dell'ennesimo giochino sotto banco volto a estromettere da una parificazione voluta dalla legge, due categorie che sono legittimate a tale „servizio“? Vale la pena ricordare che prima della legge 12/1979, il „servizio“ di consulenza del lavoro veniva svolto dai commercialisti quindi con una solida e consolidata esperienza. Solida e consolidata esperienza che quotidianamente i quasi 21.000 commercialisti del lavoro mettono ancora oggi a disposizione delle aziende.

Secondo: la ratio della norma è quella di combattere il fenomeno delle dimissioni in bianco, fenomeno che, a quanto pare, non è stato superato neppure dai commi dal 16 al 23 dall'art 4 della Legge 92/2012 che prevedeva la convalida delle dimissioni concretizzata poi dalla apposizione della firma del lavoratore dimissionario sulla Comunicazione Obbligatoria. Questo iter procedurale non ha estinto il malcostume delle dimissioni in bianco e il legislatore ha voluto intervenire con un provvedimento ancor più restrittivo con lo scopo di tutelare la libera scelta del lavoratore di recedere dal rapporto di lavoro. Come purtroppo spesso accade, anche questo è diventato un business a favore dei sindacati che, per „accertare“ la volontà del lavoratore di dimettersi, richiedono l'iscrizione e quello che doveva essere una tutela diventa un costo economico e in termini di tempo.

E' la norma che non va bene, c'è qualcosa che deve essere aggiustato. Solo le parti sociali possono essere legittimate alla procedura delle dimissioni on line e, ad avviso di chi scrive, forse l'unico vero ente che può garantire la terzialità è proprio l'Ispettorato del Lavoro.

Resta il fatto che se vengono consentite prerogative ai consulenti del lavoro queste **debbano** essere estese a tutti i soggetti previsti dalla L. 12/79 e, quindi, anche a commercialisti ed avvocati. Diversamente questa prerogativa deve essere tolta a tutti.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro

Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro

Via Albenga, 33 - 00183 Roma

C.F. 9784513058

Recapito mail: presidenza@gruppoarealavoro.it - Recapito pec: gruppoodcecarealavoro@pec.it